

REFERTO DEL RUP RELATIVO ALLA SECONDA SEDUTA DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE PRESTAZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E PER L’AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVAMENTE ALL’IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT SITO IN VIA F.LLI MANFREDI 12/D ED ALTRI ADEMPIMENTI. CODICE CIG: Z0F2CD3F72.

Richiamato:

- il referto relativo alla prima seduta pubblica del 03/06/2020 in atti al n. 2020/00987/U di protocollo;
- il referto relativo alla ammissione esclusione degli operatori economici partecipanti alla procedura del 23/06/2020 in atti al n. 2020/00988/U di protocollo;

Considerato:

- che in data 25 giugno 2020, ha avuto luogo l’esperimento della seconda seduta nel corso della quale, si è proceduto all’apertura ed alla valutazione delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi, al fine di conferire il servizio in oggetto, il cui esito è risultato essere il seguente:

N.	PROTOCOLLO	NOME PROFESSIONISTA	RIBASSO PERCENTUALE
1	2020/00779/E	SIL ENGINEERING S.R.L.	- 15%
2	2020/00782/E	ING. STEFANO GEDDO	- 31,03%
3	2020/00754/E	ARCH. FRANCESCA MARIA FRIGERIO	- 22,45%
4	2020/00769/E	QUALIFICA GROUP S.R.L.	- 45%
5	2020/00617/E	ING. ANGELA VERARDI	- 20,25%

Ritenuto di dover procedere come stabilito all’art. 12 comma 2 dell’Avviso pubblico di gara, all’applicazione del disposto dell’art. 97, co. 8 del D. Lgs. 50/2016 , che prevede: *“Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.”*

Considerato che il numero delle offerte ammesse è pari a 5, si ritiene di procedere secondo il disposto dell'art. 97 co. 3-bis, il quale prevede: "Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque".

Calcolata la soglia di anomalia, tenendo in considerazione le prime due cifre decimali dei ribassi percentuali proposti, ai sensi dell'art. 97 comma 2-bis del d. lgs. N. 50/2016 che dispone quanto segue:

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si illustra di seguito il procedimento seguito per l'individuazione della soglia di anomalia:

Ai sensi del comma 2-bis, lettera a), dell'articolo 97 del codice si effettua il taglio delle ali ovvero l'accantonamento del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, tenendo conto che le offerte con uguale valore di ribasso vanno prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori e che, se nell'effettuare il calcolo del dieci per cento sono presenti offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, le stesse sono da accantonare.

OFFERTE DISPOSTE IN ORDINE CRESCENTE		
1	SIL ENGINEERING S.R.L.	- 15%
2	ING. ANGELA VERARDI	- 20,25%
3	ARCH. FRANCESCA MARIA FRIGERIO	- 22,45%
4	ING. STEFANO GEDDO	- 31,03%
5	QUALIFICA GROUP S.R.L.	- 45%

Pertanto si accantonano la seguente offerta di minor ribasso:

1) 15,00

e la seguente offerta di maggior ribasso:

5) 45,00

All'esito di detta operazione risulta che le offerte (al netto del taglio delle ali) da prendere in considerazione ai fini del calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali sono in totale 3 (2 - 4) e precisamente:

2	ING. ANGELA VERARDI	- 20,25%
3	ARCH. FRANCESCA MARIA FRIGERIO	- 22,45%
4	ING. STEFANO GEDDO	- 31,03%

Si procede quindi a calcolare la somma delle suddette 3 offerte (al netto del taglio delle ali), che risulta pari a (Σ) 73,73 e a calcolare poi la media dei ribassi (M) che risulta pari a 24,5766 (73,73/3).

Ai sensi del comma 2-bis, lettera b), dell'articolo 97 del codice si procede a calcolare lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media (M), calcolata in precedenza ai sensi della lettera a) del medesimo comma 2, senza tener conto delle offerte accantonate a seguito del taglio delle ali.

All'esito di detta operazione le offerte che superano la media (M) risulta 1 e precisamente:

4	ING. STEFANO GEDDO	- 31,03%	scarto: <u>6,4533</u>
			TOTALE 6,4533

Lo scarto medio aritmetico (Sc) risulta pari a 6,4533 (6,4533/1).

Ai sensi del comma 2-bis, lettera c), dell'articolo 97 del codice si procede poi a calcolare il rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico (Sc), di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-bis, e la media aritmetica (M), di cui alla lettera a) dello stesso comma 2-bis.

All'esito di detta operazione risulta:

$$R = Sc / M \text{ ovvero } 6,4533/24,5766 = 0,262579$$

Ai sensi del comma 2-bis, lettera d), dell'articolo 97 del codice poiché il rapporto sopra calcolato è superiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica, di cui alla precedente lettera a), incrementata dello scarto medio aritmetico Sc.

In sintesi, l'algoritmo di cui al comma 2-bis dell'articolo 97 del codice in caso di offerte inferiori a 15 e il cui valore del rapporto R è $> 0,15$ si può esprimere come segue:

$$Sa = M + Sc$$

All'esito di detta operazione la soglia di anomalia Sa risulta pari a:

$$24,5766 + 6,4533 = 31,03$$

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

- A. di procedere, per il soggetto risultato aggiudicatario Qualifica Group S.r.l., alla verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016, il quale dispone che *“Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta”*;
- B. di procedere analogamente e conseguentemente, qualora le spiegazioni fornite da Qualifica Group S.r.l. non risultassero soddisfacenti a giustificare il basso livello di prezzo proposto, alla verifica della congruità dell'offerta altresì nei confronti dei concorrenti che seguono;
- C. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Fondazione per lo sport ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e di darne avviso tramite PEC ai soggetti concorrenti ammessi;
- D. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento;
- E. di rassegnare il presente atto previa acquisizione al protocollo, per la conclusione dell'iter procedurale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Giovanna D'Angelo